

Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Approvato con Delibera del C.C. n. 19 del 29.03.1999
Modificato con Delibera del C.C. 05.06.2006

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3 comma 20, della Legge 23. 12.1998 n° 448 e dell'art. n° 52 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 448, concernente la potestà regolamentare delle province e dei comuni, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 1 49, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta i principi e criteri direttivi della disciplina dei tributi ed entrate locali, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con gli importi stabiliti dal Decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 coordinato ed aggiornato alla Legge n. 311 del 30.12.2004, dalla cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. 27 del 24.04.1994.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo, revoca e comunicazione delle autorizzazioni/nulla osta relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

2. Quando nel presente regolamento vengono utilizzate le espressioni "suolo pubblico", e "spazio pubblico", si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 2

Comunicazione Nulla Osta- Autorizzazioni.

Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a:

- COMUNICAZIONE, quando l'occupazione, della durata non superiore a giorni 30 e non interessi la manomissione del suolo o del sottosuolo e interessa parte del marciapiede, lasciando libero almeno ml. 1 per il passaggio pedonale e non causa impedimento alla viabilità veicolare e pedonale. Tale procedura verrà posta in essere nel rispetto di quanto riportato al capitolo - -

- NULLA OSTA, quando l'occupazione del suolo sono finalizzate alla vendita ed esposizione di prodotti derivanti dall'attività commerciale del titolare ivi compresa la realizzazione di palchetti e/o pedane amovibile per tavoli e sedie o per attività di spettacolo, di gioco ivi comprese giostrine mostre e quant'altro rientri nell'ambito commerciale, culturale e ricreativo e l'occupazione interessa l'intera superficie del marciapiede o, in assenza di esso, la sede viaria di transito degli autoveicoli.

- AUTORIZZAZIONI, quando le occupazioni del suolo e del sottosuolo sono finalizzati ad interventi di manutenzione del fabbricato o di immobili in genere, alla realizzazione di impianti di ogni genere finalizzati alle utenze domestiche del fabbricato, ivi compresa la realizzazione del ponteggio per

l'edilizia e l'installazione del cantiere quando tale occupazione interessi la superficie del marciapiede o in assenza dello stesso la sede viaria di transito degli autoveicoli.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti amministrativi relativi all'occupazione del suolo e del sottosuolo

1. Le istanze di occupazioni sottoposte a comunicazione, dovranno pervenire all'Ufficio 15 giorni prima dell'effettiva occupazione, corredate dalla ricevuta di versamento dell'importo dovuto, secondo la tabella riportata all'art. 16 incrementata del 10%.
2. Le istanze per il rilascio del nulla osta e di autorizzazione, costituenti titolo per occupazione, sono subordinate alla richiesta da parte della Ditta interessata, dell'impresa, del titolare dell'attività commerciale o da chiunque abbia interesse all'occupazione stessa nonché della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento degli oneri derivanti per l'occupazione secondo le aliquote riportate al richiamato articolo 16.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Termine per la definizione del procedimento amministrativo: nulla-osta o autorizzazioni.

Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di nulla - osta o autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

Le istanze di comunicazione dell'occupazione del suolo per casi previsti all'art. 2 devono contenere, a pena di improcedibilità:

- A. i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- B. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- C. l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione con espressa indicazione dello spazio lasciato libero per il transito pedonale e l'attestazione che l'occupazione non intralcia la visuale pedonale e/o veicolare.
- D. l'uso particolare al quale SI intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- E. la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- F. l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
- G. La data di inizio dell'occupazione e la data di fine dell'occupazione con espressa dichiarazione di impegno a ricondurre lo spazio occupato alla sua originaria consistenza.
- M. Espressa dichiarazione di lasciare libero lo spazio occupato per diverso utilizzo della pubblica amministrazione per fini pubblici o per particolari casi di sicurezza della pubblica e privata incolumità.

Le istanze finalizzate al rilascio di Nulla osta dovranno contenere i contenuti di cui al punto precedente complete di stralcio planimetrico a scala non superiore a 1/500 dell'area da occupare il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 10 dalla data di presentazione della domanda con esclusione di eventuali giorni festivi e/o non lavorativi in genere per il nulla - osta, da rilasciarsi previo parere, in sede, da parte della polizia municipale.

L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. In sostituzione di detti documenti può essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00.

I documenti necessari per il rilascio dell'autorizzazione sono i seguenti:

1. Relazione tecnica a firma di un professionista abilitato dal quale si evinca la superficie da occupare le motivazioni dell'occupazione e quant'altro rientri nella tipologia autorizzativa richiesta.
2. Planimetria in scala non superiore a 1:500 con evidenziato l'area da occupare e l'eventuali opere da eseguirsi
3. Ricevuta di versamento del canone dovuto secondo le aliquote di cui all'art 16.

Art. 5

Rilascio Autorizzazione / nulla - osta.

Il provvedimento amministrativo conclusivo relativo alla tipologia dell'occupazione è rilasciato dal Dirigente del settore, corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione, come segue:

- Nulla-osta
- Autorizzazione,

Tali provvedimenti dovranno contenere:

- la misura esatta in metri quadrati o metri lineari dell'occupazione;
- La durata dell'occupazione, cui la stessa è destinata;
- Gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Nei casi in cui l'occupazione interessi la manomissione del suolo o del sottosuolo comunale, la ditta è obbligata al versamento di una cauzione stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale, tenendo conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.

Tale cauzione resta vincolata al corredo dell'espletamento di tutti gli adempimenti e verrà restituita decorsi i giorni dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di comunicazione della ditta interessata, ritenuto idoneo dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 6

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario, compreso le procedure sottoposte a comunicazione, di rispettare tutte le disposizioni contenute nei vari provvedimenti attuativi concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 7

Revoca e modifica di nulla – osta / autorizzazione.

Rinuncia.

L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di nulla - osta/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente

versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia:

⊗ **il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione:**

€ non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per le procedure poste in atto con comunicazione, l'esibizione della ricevuta di pagamento nei casi previsti all'art. 2 comporta l'assolvimento degli obblighi del concessionario.

L'accertata violazione a uno dei contenuti riportati nell'istanza secondo quanto richiamato all'art 4 punto , comporta la decadenza dell'occupazione del suolo pubblico.

Tra istanza di occupazione, pervenute a mezzo di comunicazione, si procederà oltre al normale controllo ,a campione alla verifica dei contenuti dichiarati e del rispetto della stessa ai contenuti del presente Regolamento.

Art. 8

Decadenza del nulla - osta / autorizzazione

1. La decadenza del nulla – osta/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la nulla - osta/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di nulla - osta/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 9

Subentro nel nulla-osta/autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione, maggiormente quelle di nulla osta, all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione rata per l'attività rilevata.

Art. 10

Rinnovo di nulla-osta/autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi e inoltrando la ricevuta di versamento dell'importo dovuto.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del Regolamento.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi del nulla-osta/autorizzazione che si intende rinnovare.

Art. 11

Anagrafe di nulla-osta/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di nulla-osta/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.

Art. 12

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di nulla-osta/autorizzazione, come determinato dagli articoli enti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione, nonché su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 255 del 992 (Codice della Strada), i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con atto deliberativo n. _____ del _____.
2. Sono parimenti soggette al canone di nulla-osta/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con atti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.

Art. 13

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di nulla-osta/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di nulla- autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 14

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui a, risultante dal provvedimento di autorizzazione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate in dodicesimi.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
3. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 15

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di nulla-osta/autorizzazione e comunicazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA
Via Generale Di Giorgio, via Ricca Salerno, Corso Italia, Via Dante, Via Duomo, Via Palermo, Via A.
Diaz, Piazza Municipio, Piazza Libertà e Via Cirino Scaglione.**

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA
Tutte le rimanti.**

Art. 16
Determinazione della misura del canone.

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

| | importo | Superficie minima | Periodo minimo |
|--------------|---------|-------------------|----------------|
| I categoria | € 2 | ml. 1,00 | Giorni uno |
| II categoria | € 1,50 | ml. 1,00 | Giorni uno |

Ridotto del 25% per occupazioni superiore a giorni 15 per attività edilizia.

Non sono assoggettate alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate. Nel caso in cui la presenza di tende o simili avvenga in aree non soggette ad occupazione il canone dell'occupazione di cui alla superiore tabella è ridotto del 30% e le istanze sono sottoposte alle procedure di comunicazione di cui all'art.2.

- Per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone di cui alla superiore tabella è aumentata in misura pari al 30% per cento.
- Le tariffe di cui alla superiore tabella sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
- Le tariffe di cui alla superiore tabella sono ridotte dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- Le tariffe per le occupazioni temporanee per le occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa, è fissata in € 10 per Km lineare o frazione e per i giorni di occupazione inferiori all'anno.

A) Occupazioni in aree di mercato attrezzate.

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, si verificano con carattere ricorrente con occupazione temporanea inferiore ad un mese.

Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in conformità al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione e la tariffa riportata nella superiore tabella è ridotta 50% a seguito di apposita convenzione da stipularsi con il titolare concessionario l'area mercatale. In assenza di tale convenzione la tariffa da applicare è quella riportata nella tabella soprariportata senza alcuna riduzione.

La convenzione stipulata tra l'ente ed il concessionario dell'area mercatale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e della tabella merceologica di vendita;
- b) l'individuazione del numero progressivo del posto mercatale già assegnato o da assegnare o in assenza la specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati sono così stabiliti

| | Importo mq./ml. | Superficie minima |
|--------------|-----------------|-------------------|
| I categoria | € 25 | 5,00 |
| II categoria | € 20 | 5,00 |

Art. 17

PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina, moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può essere, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietato la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, con riduzione del 10 per cento.

Per i passi carrati come sopra definiti, il canone di occupazione definito secondo quanto riportato alla tabella di cui all'art. precedente è ridotta del 50%

2) Occupazioni del sottosuolo e dei soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Come segue:

Strade comunali: € 150 per Km lineare o frazione;

Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all'articolo 47 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che detta criteri per la determinazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, con atto deliberativo n. _____ del _____ la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio con atto deliberativo n. del _____ concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione e le procedure si rimanda all'art. 16 ultimo comma del presente regolamento.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio con atto deliberativo n. _____ del _____, gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq 12, corrispondente al singolo posto - auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico o parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 3.

3) Occupazioni nei mercati settimanali

Per le determinazione e le procedure si rimanda all'art. 16 lettera A) del presente regolamento

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le determinazione e le procedure si rimanda all'art. 16 punto 1 del presente regolamento

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione.

Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 18 Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo I O del presente regolamento, è ridotto:

- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 50%
- per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 50%
- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 70%
- per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc, del 80%
- per le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap, del 100%.
- per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati, del 100%
- per le occupazioni temporanee realizzate nell'esercizio delle attività commerciali superiori a mesi sei la tariffa sarà determinata con le modalità previste per le occupazioni permanenti

Art. 19 Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante:

- versamento diretto alla tesoreria del comune;
- ✓ **su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;**
- mediante sistema bancario;
- per il tramite del concessionario previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo I 5 &embre I 997, n. 440 (concessionario per la liquidazione, accertamento e riscossione).

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al nma I e nei termini stabiliti dal presente regolamento.

3. Per importi superiori ad E 1.032,91 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 3 rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di Gennaio, Maggio e Settembre.

Art. 20 Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di riporto pari al 30% del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 10 giorni di cui sopra.

3. La sanzione stabilita nel comma 1 è ridotta del 50 % nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 21

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 3 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (che prevede le procedure utilizzabili per la riscossione coattiva, mediante ruoli).
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 180 giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 22

Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 23

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 24

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo trenta giorni della sua definitiva approvazione. I canoni annuali già versati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento verranno aggiornati limitatamente al periodo rimanente dall'entrata in vigore del presente regolamento alla data di scadenza dell'occupazione e si applica anche per eventuali rinnovi modifiche etc.